

Deliberazione Giunta Regionale 10 aprile 2015 n. 10/3387

Approvazione delle linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".

(Lombardia, BUR 20 aprile 2015, n. 17)

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che l'Agricoltura sociale:

- è una realtà frutto di esperienze che nascono sul territorio, in modo diverso le une dalle altre, unite dalla capacità di valorizzare le risorse agricole ai fini dell'inclusione e coesione sociale;
- è un insieme molto variegato di processi e azioni che utilizzano le attività agricole per promuovere attività aggregative per la collettività o accompagnare azioni terapeutiche, di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorative di persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. I soggetti che realizzano azioni di agricoltura sociale (aziende agricole, cooperative sociali, associazioni, strutture terapeutiche, ospedali), si animano e si attivano per scelta specifica in un contesto di impegno e coinvolgimento della collettività e delle istituzioni;

Considerato altresì che il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 con la delibera del Consiglio regionale X/78 comprende, tra i risultati attesi:

- Interventi a sostegno dell'inclusione e della coesione sociale (SOC 12.4);
- Redazione di linee di indirizzo per gli interventi a favore delle persone soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (SOC 12.4);
- Rafforzamento degli interventi e i servizi per l'infanzia (SOC 12.1);
- Supporto allo sviluppo del turismo rurale e delle imprese di agriturismo (Econ.16.1);
- Sviluppo di azioni per incrementare la diversificazione aziendale (Econ.16.1);

Considerato inoltre che:

- negli ultimi anni l'agricoltura sociale ha conquistato l'attenzione di un crescente numero di soggetti operanti in ambito rurale e nei 27 Stati membri dell'Unione europea emergono numerosi esempi di attività in tale ambito. Questo interesse scaturisce da una migliore comprensione del potenziale ruolo dell'agricoltura e delle risorse rurali per accrescere il benessere sociale, fisico e mentale delle persone;
- l'agricoltura sociale, al contempo, rappresenta per gli agricoltori una nuova opportunità di fornire servizi alternativi al fine di ampliare e diversificare l'ambito delle proprie attività e il ruolo multifunzionale che svolgono nella società. L'integrazione tra agricoltura e attività sociali può inoltre offrire agli agricoltori nuove fonti di reddito e migliorare l'immagine dell'agricoltura;
- nella programmazione comunitaria sullo sviluppo rurale per il periodo 2014/2020 il "Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" ha previsto un regime incentivante "per lo sviluppo delle aree rurali, la creazione e lo sviluppo di una nuova attività economica sotto forma di nuove aziende agricole, la diversificazione verso attività extra-agricole, compresa la fornitura di servizi all'agricoltura

e alla silvicoltura, le attività connesse all'assistenza sanitaria e all'integrazione sociale e le attività turistiche sono essenziali"(diciassettesimo considerando);

- le tematiche dell'agricoltura sociale oggetto del convegno "Agricoltura multifunzionale: la fattoria sociale" organizzato dalla Direzione Agricoltura il 18 novembre 2014 ha riscontrato notevole interesse da parte degli operatori del comparto agricolo ed agroalimentare, con particolare riferimento all'offerta agrituristica nonché degli operatori del sociale;

Visto il comma 1 dell'art. 8-bis (Promozione dell'agricoltura sociale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" che recita "la Regione promuove le fattorie sociali quali soggetti che svolgono, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che forniscono in modo continuativo, oltre all'attività agricola, attività sociali finalizzate alla coesione sociale, favorendo percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, sostenendo l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, realizzando attività di natura ricreativa e socializzante per l'infanzia e gli anziani. Tali attività, che sono svolte nel rispetto delle normative di settore da soggetti in possesso di adeguata professionalità, hanno carattere di complementarietà rispetto all'attività agricola che è prevalente";

Considerato che:

- che Regione Lombardia promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità in ambito agricolo attraverso l'opera delle aziende agricole denominate "fattorie sociali", per ampliare e consolidare la molteplicità delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione nel settore primario di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni;
- ai sensi dell'art. 8-bis sopra citato la "fattoria sociale" è un'impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, che svolge attività produttiva agricola associata ad una serie di mansioni specifiche e servizi innovativi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale;
- le fattorie sociali sono costituite da imprese agricole, condotte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti alla relativa gestione previdenziale, siano esse nella forma di impresa individuale, società agricola o società cooperativa agricola;

Ritenuto necessario distinguere, con riferimento alla modalità di coinvolgimento dei soggetti svantaggiati, due principali tipologie di fattoria sociale:

- le "fattorie sociali inclusive" quelle fattorie sociali organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole quale elemento del processo produttivo agricolo e che rientrano in tale definizione aziende che attuano/promuovono l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati quali ex-detenuiti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze (alcolisti e tossicodipendenti), ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori a rischio di devianza, nonché il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;
- le "fattorie sociali erogative" quelle fattorie sociali organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole fruitore/beneficiario di servizi forniti dalla fattoria stessa ma che non contribuisce al processo produttivo agricolo. Rientrano in tale definizione le aziende che attuano/promuovono la fornitura di prestazioni e servizi sociali, riabilitativi/abilitativi, educativi e aggregativi per le famiglie e le categorie svantaggiate e le aziende che promuovono prestazioni educative, formative, sociali e "rigenerative" e di accoglienza rivolte a persone e fasce "fragili" di popolazione o con particolari esigenze (anziani, bambini, minori e giovani con difficoltà nell'apprendimento, in condizioni di particolare disagio familiare o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, nuove povertà, ecc.) nonché azioni e attività volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale (quali "agri-asili", "agri-nidi"), centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, alloggi sociali ("social housing") e comunità residenziali ("cohousing") al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione

sociale: tali servizi non devono comportare ricadute e impatti diretti sulla produttività agricola ma anzi contribuendo alla sua crescita grazie all'innesto di competenze e modalità differenti sulla tradizionale attività agricola;

Preso atto che le attività realizzate dalle "fattorie sociali erogative" rientrano nell'ambito dei servizi dell'agriturismo, così come previsto dal titolo X della L.R. 31/2008 e dal Reg. reg. n. 4/2008;

Dato atto che il comma 1-bis dell'art. 8-bis della L.R. 31/2008 dispone che è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie sociali ed è adottato un marchio di riconoscimento e che la legge dà mandato alla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, di definire le modalità di tenuta dell'elenco, i requisiti necessari per l'iscrizione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- disciplinare il rapporto tra l'attività agricola propria e l'attività sociale precisando altresì le caratteristiche che quest'ultima debba possedere al fine del riconoscimento regionale;
- definire le modalità di tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali, tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura sociale, le cui risultanze sono pubblicate a cadenza annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché i requisiti necessari per l'iscrizione;
- definire le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco;

Preso atto, relativamente alla realizzazione grafica del marchio, del parere positivo della Commissione Comunicazione riunitasi in data 12 novembre 2014;

Viste le Linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sentite le Organizzazioni Professionali Agricole;

Sentite inoltre le Direzioni Generali Istruzione Formazione e Lavoro, Salute e Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare reso in data 1° aprile 2015;

Ritenuto per le motivazioni espresse di approvare le Linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare le Linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, nonché sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura.

Allegato 1

Linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"

Finalità ed ambito di applicazione

L'Agricoltura sociale è un insieme, molto variegato di processi e azioni che utilizzano le attività agricole per promuovere attività aggregative per la collettività o accompagnare azioni terapeutiche, di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate (art. 4 L. 381/2001) o a rischio di esclusione sociale. I soggetti che realizzano azioni di agricoltura sociale (aziende agricole, cooperative sociali, associazioni, strutture terapeutiche, ospedali), si animano e si attivano per scelta specifica in un contesto di impegno e coinvolgimento della collettività e delle istituzioni.

L'Agricoltura sociale è una realtà frutto di esperienze che nascono sul territorio, in modo diverso le une dalle altre, unite dalla capacità di valorizzare le risorse agricole ai fini dell'inclusione e della coesione sociale. Si tratta, in molti casi, di esperienze nate autonomamente, dietro forti personali motivazioni etiche, umanitarie, sociali, religiose, civili, dei loro promotori.

Tali esperienze si sono sviluppate autonomamente rispetto ad un contesto normativo che vede la presenza di numerose proposte di disciplina organica del settore che sono attualmente all'esame del Parlamento nazionale e che sono già state normate da diverse regioni italiane (es. Veneto, Lazio).

Nell'assoluto rispetto per tutte le diverse realtà operative sul territorio regionale, che avvalendosi di tecniche agricole di coltivazione e allevamento, favoriscono il benessere collettivo, l'aggregazione e l'integrazione sociale (orti sociali, orti terapeutici nelle strutture ospedaliere, comunità alloggio, ecc.), la normativa regionale in ambito agricolo (legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale") ha dettato disposizioni finalizzate al riconoscimento delle fattorie sociali.

L'art. 8-bis (Promozione dell'agricoltura sociale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 sopra citata recita: "La Regione promuove le fattorie sociali quali soggetti che svolgono, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che forniscono in modo continuativo, oltre all'attività agricola, attività sociali finalizzate alla coesione sociale, favorendo percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, sostenendo l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, realizzando attività di natura ricreativa e socializzante per l'infanzia e gli anziani. Tali attività, che sono svolte nel rispetto delle normative di settore da soggetti in possesso di adeguata professionalità, hanno carattere di complementarietà rispetto all'attività agricola che è prevalente.

1-bis. Per la finalità di cui al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie sociali ed è adottato un marchio di riconoscimento

1-ter. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di tenuta dell'elenco, i requisiti necessari per l'iscrizione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco.

2. I soggetti di cui al comma 1 collaborano in modo integrato con le istituzioni pubbliche e con gli altri soggetti del terzo settore".

L'agricoltura sociale viene svolta da quelle che d'ora in poi verranno definite come "fattorie sociali".

Le presenti linee guida si pongono come finalità quella di dare attuazione alla disposizione regionale sopra richiamata analizzando la definizione normativa e stabilendo modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale.

2.0 Definizione di fattoria sociale

Ai sensi dell'art. 8-bis L.R. 31/2008 la "fattoria sociale" è un'impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, che svolge attività produttiva agricola associata ad una serie di mansioni specifiche e servizi innovativi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale. Tali mansioni e servizi sono connessi ex art. 2135 comma 3 all'attività agricola principale.

Le fattorie sociali sono costituite da imprese agricole, condotte da soggetti che abbiano le caratteristiche di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti alla relativa gestione previdenziale, siano esse nella forma di impresa individuale, società agricola, società cooperativa agricola.

Alla luce di quanto esposto le fattorie sociali sono imprese iscritte alla Sezione Speciale imprese agricole del Registro Imprese di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile

Le attività "sociali" (riabilitative/abilitative, aggregative, formative e di inserimento lavorativo) sono svolte in modo continuativo come esplicitato nell'art. 8-bis della L.R. 31/2008.

L'attività sociale svolta dall'imprenditore agricolo al fine della definizione di fattoria sociale deve pertanto essere caratterizzata da un approccio professionale e sinergico e deve essere svolta in modo organizzato, non occasionale, ma stabile e abituale.

Non è necessario che l'attività sia esercitata ininterrottamente. Nel caso in cui l'attività sia ciclica o stagionale, è sufficiente che le azioni siano costantemente compiute nei periodi e secondo le cadenze proprie dell'attività svolta, comunque rientranti in una progettualità che costituisce elemento caratterizzante e qualificante dell'attività.

Nell'ambito delle fattorie sociali è necessario distinguere, con riferimento alla modalità di coinvolgimento dei soggetti svantaggiati, due principali tipologie di fattoria sociale:

1. le "fattorie sociali inclusive" quelle fattorie sociali organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole quale elemento del processo produttivo agricolo e che rientrano in tale definizione aziende che attuano/promuovono l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati quali ex-detenuiti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze (alcolisti e tossicodipendenti), ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori a rischio di devianza, nonché il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;

2. le "fattorie sociali erogative" quelle fattorie sociali organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole fruitore/beneficiario di servizi forniti dalla fattoria stessa ma che non contribuisce al processo produttivo agricolo. Rientrano in tale definizione le aziende che attuano/promuovono la fornitura di prestazioni e servizi sociali, riabilitativi/abilitativi, educativi e aggregativi per le famiglie e le categorie svantaggiate e le aziende che promuovono prestazioni educative, formative, sociali e "rigenerative" e di accoglienza rivolte a persone e fasce "fragili" di popolazione o con particolari esigenze (anziani, bambini, minori e giovani con difficoltà nell'apprendimento, in condizioni di particolare disagio familiare o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, nuove povertà, ecc.) nonché azioni e attività volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale (quali "agri-asili", "agri-nidi"), centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, alloggi sociali ("social housing") e comunità residenziali ("cohousing") al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale: tali servizi non devono comportare ricadute e impatti diretti sulla produttività agricola ma anzi contribuendo alla sua crescita grazie all'innesto di competenze e modalità differenti sulla tradizionale attività agricola;

Per quanto attiene la tipologia sub 1) "fattorie sociali inclusive", al fine di attribuire la qualifica di fattoria sociale la verifica della complementarità dell'attività sociale rispetto a quella agricola non è necessaria.

In questa tipologia, l'attività sociale si estrinseca mediante la partecipazione ai processi agricoli aziendali e quindi è da considerarsi agricola, non essendo distinta per tipologia da quella che è svolta dallo stesso imprenditore agricolo. L'attenzione dovrà essere posta, come per le imprese agricole che non svolgono attività sociale, alle attività agricole svolte che comunque devono rientrare nel disposto dell'art. 2135 del codice civile.

Per quanto attiene la tipologia sub 2) "fattorie sociali erogative, al fine di attribuire la qualifica di fattoria sociale è necessario verificare che le attività sociali svolte possono considerarsi connesse all'attività agricola. La modalità di verifica si attua attraverso il confronto tra il fabbisogno di manodopera (c.d. ULA Unità di lavoro Agricolo) necessarie allo svolgimento delle attività agricole "proprie" ed il fabbisogno necessario allo svolgimento delle attività sociali.

La determinazione del fabbisogno avverrà attraverso l'applicazione di apposite tabelle approvate con decreto del dirigente regionale competente.

Le fattorie sociali erogative rappresentano una forma specializzata di multifunzionalità e rientrano tra i servizi offerti dall'agriturismo, attività normata dal Titolo X della L.R. 31/2008 e dal Regolamento n. 4/2008. Si ritiene pertanto che le fattorie sociali erogative dimostrino il requisito della connessione con l'attività agricola principale nell'ambito dell'istruttoria per il riconoscimento dell'attività agrituristica.

3.0 Definizione di soggetti potenziali fruitori dell'attività delle fattorie sociali

Il target di riferimento è costituito da soggetti svantaggiati e soggetti appartenenti a fasce di popolazione oggetto di iniziative educative e/o assistenziali e beneficiari di iniziative finalizzate a migliorare il benessere personale e relazionale.

Per quanto attiene la definizione di soggetti svantaggiati, coesistono definizioni dettate dalla normativa nazionale e comunitaria.

La normativa nazionale definisce i soggetti svantaggiati all'art. 4 della legge 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali" (2) , così come modificato dalla legge 193/2000 "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti" (3) .

La normativa comunitaria identifica i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi all'art. 2 numeri 18), 19) e 20) del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (4) .

Rientrano altresì nel target di riferimento, minori, adulti e anziani coinvolti in attività aggregative rivolte a rispondere a necessità organizzative dei contesti familiari, al fine di fornire ambiti esperienziali di crescita e inclusione sociale.

4.0 Requisiti delle fattorie sociali

1. Un'azienda agricola può essere qualificata Fattoria Sociale in presenza dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nella Sezione Speciale imprese agricole del Registro Imprese di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

b) rilascio da parte delle Province del certificato di connessione e iscrizione nell'albo imprese agrituristiche per le sole fattorie sociali erogative;

esistenza di una progettualità sociale sviluppata autonomamente o in condivisione con soggetti del terzo settore o servizi pubblici quali ad esempio i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. La progettualità costituisce la sintesi di esperienze specifiche avente come scopo la collaborazione ed il supporto specialistico nello svolgimento di attività di utilità sociale mediante l'utilizzo di processi produttivi e di mezzi propri delle attività agricole o ad esse connesse (ad es. terapie dolci, basate sull'interazione uomo/animale, AAA Attività

Assistita con Animali, TAA Terapie Assistite con Animali, ecc). Tale progettualità potrà, a seconda dei casi, attuarsi attraverso il perfezionamento di un accordo, convenzione o protocollo d'intesa tra il soggetto richiedente ed Enti Pubblici, Cooperative sociali, Associazioni di volontariato, Enti no-profit. Nell'ambito della specifica progettualità condivisa/approvata da un ente del settore sarà possibile individuare la presenza di requisiti necessari (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: disponibilità di ambienti coperti, attrezzati per l'accoglienza dei gruppi; disponibilità di strutture ed attrezzature finalizzate all'offerta di attività lavorative o terapeutiche, attraverso l'impiego di animali o di produzioni agricole aziendali; rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia agricola; ecc)

Formazione degli operatori agricoli relativa alla tipologia di attività sociale svolta o che si intende svolgere.

5.0 Formazione degli operatori

La Regione autorizza i corsi di formazione e preparazione all'esercizio della fattoria sociale organizzati da organizzazioni professionali, associazioni e consorzi agrituristici, enti locali, camere di commercio lombarde, nonché dalle aggregazioni d'impresa di cui alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).

L'attestato di partecipazione si consegue a seguito di frequenza, con esito positivo, di un corso di 50 ore autorizzato dalla Regione.

Il corso di formazione si compone di moduli formativi suddivisi in più macro-aree che comprendano elementi di pedagogia e comunicazione, di psicologia, di normativa agricola e sociale. I corsi possono prevedere anche visite in campo ed esercitazioni pratiche.

Con provvedimento del dirigente competente sono definite le modalità con le quali si articoleranno i corsi formativi per gli operatori delle fattorie sociali.

L'operatore di fattoria sociale inclusiva è tenuto, quindi, a frequentare il suddetto corso di 50 ore.

L'operatore di fattoria sociale erogativa deve prioritariamente essere iscritto all'elenco degli operatori agrituristico e come tale frequentare lo specifico percorso di 40 ore. Complessivamente, per le fattorie sociali erogative la formazione prevede 90 ore complessive.

L'operatore della fattoria sociale deve annualmente seguire un corso di aggiornamento della durata di 24 ore nei primi tre anni di attività e di 16 ore in quelli successivi.

I soggetti che alla data di pubblicazione del presente atto svolgono l'attività di fattoria sociale inclusiva ed erogativa da almeno due anni, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione iniziale ma soltanto i corsi di aggiornamento seguenti.

Gli operatori agricoli che intendono iscriversi per la prima volta all'elenco delle fattorie sociali possono frequentare il corso abilitante entro un anno dall'avvio della procedura di iscrizione.

6.0 Procedure per il rilascio della qualifica di fattoria sociale

Per l'esercizio della fattoria sociale è necessaria l'iscrizione all'elenco delle fattorie sociali e l'utilizzo del marchio di riconoscimento.

La qualifica di fattoria sociale decade se l'attività oggetto del progetto sociale aziendale non viene svolta per tre anni consecutivi. A ciò seguirà la cancellazione dall'elenco delle fattorie sociali regionali.

Le aziende sono tenute a comunicare a Regione Lombardia eventuali variazioni della compagine aziendale, della progettualità sociale e della sospensione temporanea dell'attività.

6.1 Elenco delle fattorie sociali

I soggetti riconosciuti in possesso dei requisiti sopra citati ottengono la qualifica di fattoria sociale e vengono iscritti nell'elenco delle fattorie sociali della Lombardia pubblicato sul sito regionale.

Ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera aa ter) della L.R. 31/2008, l'ente competente a svolgere l'istruttoria per l'iscrizione delle fattorie sociali nell'elenco regionale di cui all'articolo 8-bis della L.R. 31/2008 e il controllo sul permanere dei requisiti d'iscrizione è la provincia nella quale l'azienda esercita l'attività di fattoria sociale.

Il termine per la conclusione dell'iter istruttorio è fissato in 60 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione inoltrata dall'azienda alla Provincia di competenza.

Con provvedimento del dirigente competente sono definite le modalità e tempistiche per le procedure di riconoscimento.

7.0 Marchio di riconoscimento

Le fattorie sociali iscritte nell'elenco regionale si avvalgono del marchio di riconoscimento, predefinito dalla Giunta Regionale, come da figura 1, da collocare all'ingresso principale della struttura utilizzata nell'attività sociale o comunque in una posizione ben visibile dall'esterno e da utilizzare nella pubblicitaria.

Le fattorie sociali possono fregiarsi del marchio delle Fattorie Sociali della Lombardia e farne uso anche nei propri materiali di comunicazione e promozione, previa autorizzazione da parte del referente regionale per le Fattorie Sociali.

Figura 1: Logo fattorie sociali della Lombardia



7.1 Caratteristiche del logo

Il logo delle fattorie sociali (figura 1) sopra rappresentato riproduce una abitazione rurale (fattoria) il cui viale di ingresso è piantumato con grossi alberi solidi e imponenti che affondano le radici nella terra e che dischiudono le fronde come mani pronte ad accogliere la persona in difficoltà.

È il marchio dell'agricoltura aperta al sociale che accoglie e offre inclusione sociale, servizi e lavoro.

Descrizione cromatica

Alberi: grande CMYK 82-11-87-1
medio CMYK 49-0-65-0
piccolo CMYK 80-0-100-0
Cascina: CMYK 27-42-81-3
CMYK 43-53-92-26

Riferimenti tipografici

Font:Huxtable regular
Colori:marrone CMYK 43-53-92-26
verde CMYK 82-11-87-1

Specifiche sull'uso del Logo

Il marchio, ai sensi dell'art. 8-bis della L.R. 31/2008 è utilizzato dai soggetti iscritti all'elenco delle fattorie sociali della Regione Lombardia.

Il marchio, per la fattoria sociale inclusiva, da collocare all'ingresso principale della struttura utilizzata nell'attività sociale o comunque in una posizione ben visibile dall'esterno, avrà dimensione minima di cm 30 x 40.

Per la fattoria sociale erogativa il marchio è da includere o da affiancare alla cartellonistica aziendale agrituristica, ai sensi dell'art. 8 del Reg. reg. 4/2008.

8.0 Controlli

Solo le fattorie sociali in grado di soddisfare i sopraindicati requisiti possono fregiarsi del della qualifica di Fattorie Sociali della Lombardia.

La Regione può disporre controlli e verifiche a campione. Con provvedimento del dirigente competente sono definite le modalità e tempistiche dei controlli.

Per le fattorie sociali erogative i controlli sono svolti ai sensi dell'art 17 del Reg. reg. dell'agriturismo.

(2) 4. Persone svantaggiate - 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

(3) 1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663." sono sostituite dalle seguenti: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni."

2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero. 3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate

e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione".

(4) 18) "lavoratore svantaggiato": chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) chi non ha impiego regolarmente retribuito da sei mesi, b) chi non possiede diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED3); c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età, d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un lavoro stabile.

19) "lavoratore molto svantaggiato": lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

20) "lavoratore disabile", chiunque sia: a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico".